


ORIGINALE

Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

67075 STRASBOURG - CEDEX (Francia)



Ricorso

Amanda Marie KNOX c. Repubblica Italiana

presentato ai sensi dell'art. 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché in conformità degli artt. 45 e 47 del Regolamento della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

I.

Le parti

A. *Il ricorrente*

1. Cognome: **KNOX**
2. Nome: **Amanda Marie**
3. Nazionalità: **USA**
4. Professione: **Studentessa**
5. Data e luogo di nascita **9 luglio 1987, Seattle (Washington) USA**
6. Domicilio **9821, 37th Ave S.W. Seattle, WA 98126 U.S.A.**
7. Tel. n. **001 206 919 1896**
8. Indirizzo attuale **9821, 37th Ave S.W. Seattle, WA 98126 U.S.A.**
9. Nome e cognome del rappresentante **Carlo DALLA VEDOVA**
10. Professione del rappresentante **Avvocato**
11. Indirizzo del rappresentante **Via Vittorio Bachelet n. 12 - 00185 Roma**
12. **Tel. +39.06.4440821 fax +39.06.4462165 Cell. +39.338.2851251**
email: cdv@dallavedova.com



B. *L'altra parte*

Repubblica Italiana

II.

Esposizione dei fatti

1. Amanda KNOX, all'epoca dei fatti appena ventenne, era una studentessa statunitense che aveva deciso di frequentare l'Università per gli stranieri di Perugia per un anno, ed a tal fine divideva un appartamento di una villetta con altre tre ragazze sito in Via della Pergola n. 7 a Perugia.
2. Verso la fine di ottobre 2007 la KNOX conosce un giovane studente italiano Raffaele Sollecito ed inizia con lo stesso una relazione amorosa tale da determinarla a trascorrere alcune notti in casa del giovane sita in Corso Garibaldi, a breve distanza da Via della Pergola. E nell'appartamento di Corso Garibaldi, i due ragazzi hanno trascorso la notte dall'1 al 2 novembre 2007.
3. Quella stessa notte in Via della Pergola è stato commesso un crudele omicidio in danno di una giovane studentessa inglese Meredith Kercher. La KNOX divideva l'appartamento in via della Pergola in Perugia con la coinquilina KERCHER insieme a due altre ragazze Laura MEZZETTI e Filomena ROMANELLI. Anche le altre coinquiline MEZZETTI e ROAMANELLI erano fuori quella sera presso i rispettivi fidanzati. LA ROMANELLI a Perugia e la MEZZETTI in provincia di Viterbo. Il periodo era di festività in Italia per la festa di tutti i Santi. Le lezioni erano sospese.
4. La KNOX è stata immediatamente "attenzionata" dagli inquirenti insieme al suo fidanzato SOLLECITO. Nei giorni seguenti all'omicidio, dal 2 al 6 novembre del 2007, si sono susseguiti pressanti interrogatori della KNOX presso la Questura di Perugia fino al momento del fermo, per un totale di h. 53,45 (allegato n. 5)
5. La KNOX venne accusata in concorso con il Sollecito dell'omicidio della studentessa inglese KERCHER ed individualmente del reato di calunnia in danno di un terzo Patrick Lumumba per aver menzionato il suo nome come il presunto assassino, durante l'interrogatorio della sera fra il 5/6 novembre 2007.
6. La KNOX ha subito la custodia cautelare in carcere dal 06.11.2007 al 03.10.2011. Il processo per il concorso in omicidio è tuttora pendente avanti alla Corte di Assise di Appello di Firenze n. 11/13, prossima udienza il 25 novembre 2013 quale quarto grado di giudizio ed esattamente:

- a. Corte di Assise di Perugia: sentenza di condanna 12/2009
- b. Corte di Appello di Perugia sentenza di assoluzione 10/2011
- c. Corte di Cassazione: annullamento dell'assoluzione con rinvio alla Corte di Firenze 03/2013
- d. Corte di Assise di Appello di Firenze: processo di rinvio n.r. 11/13 Presidente Alessandro Nencini prossima udienza 25 novembre 2013.

7. Per questa seconda accusa di calunnia verso Patrik Lumumba, la KNOX è stata condannata in via finale a tre anni di reclusione (sent. della Corte d'Assise di Appello di Perugia n. 4/2011 (all. 1) e confermata in via definitiva dalla Corte Suprema di Cassazione n. 422/2013, del 25 marzo 2013, depositata in data 18 giugno 2013 (all. 2).
8. Durante l'ultima giornata di interrogatori presso la Questura di Perugia (dalle ore 22,00 del 5 novembre 2007 alle ore 12,00 del 6 novembre 2007) alla KNOX è stato negato il diritto di nominare un difensore e/o un interprete, di avvisare la propria Ambasciata o alcuno dei parenti. E' stato omesso l'avviso che a seguito di informazioni indizianti avrebbero potuto essere svolte indagini nei confronti della ricorrente (art. 63 c.p.p.). E' stato altresì omesso l'avviso che se avesse reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri avrebbe assunto in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone (art. 64 c.p.p.). Non solo, per indurre la KNOX ad indicare un presunto colpevole (con la relativa conseguente imputazione di calunnia), la ricorrente è stata sottoposta a maltrattamenti con scappellotti e trattamento violante la sua dignità di giovane donna straniera (verbale udienza 12.06.2009) (all. 8).
9. La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 422/2013, del 25 marzo 2013, depositata in data 18 giugno 2013, ha confermato, come detto, la condanna per il reato di calunnia e ha rimesso alla Corte di Assise di Firenze il riesame per gli altri reati (all. 2). Il reato di calunnia è passato in giudicato con esaurimento dei ricorsi interni per detta condanna.
10. La Corte Suprema di Cassazione prima sezione, sentenza n. 990/08 in data 1.04.2008, nel decidere avverso il provvedimento cautelare di custodia in carcere, ha affermato che "le dichiarazioni spontanee delle ore 5 e 54 non sono utilizzabili ne a carico dell'indagata, ne nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, **in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata.** (all. to 3 pag. 7). La Corte di Cassazione afferma la violazione del diritto di difesa da parte della KNOX che durante l'interrogatorio del 5/6 novembre 2007 in Questura a Perugia aveva assunto la qualità di indagata. Confermando i principi stabiliti dalle S.U. nella sentenza richiamata, Carpanelli ed altri, del 9 ottobre 1996, n. 1282 (Rep Giur. Leggi d'Italia):

11. Altra giurisprudenza conferma la necessità delle garanzie di legge circa il diritto alla difesa: <<Nel corso delle indagini preliminari, l'audizione e l'assunzione di informazioni da parte di persone per le quali possa configurarsi un ipotesi di responsabilità penale deve essere effettuata con le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p. qualora sussistano inequivoci elementi indizianti della reità non potendo **avvalersi di meri sospetti od intuizioni personali del soggetto inquirente**>> (Cass. pen. Sez. Unite Sent., 23-04-2009, n. 23868).
12. E' di palmare evidenza che le dichiarazioni in oggetto che hanno assunto il carattere di elemento materiale del reato contestato sotto la lettera F) della rubrica (calunnia), ha un intimo legame processuale con i reati contestati alla Knox ed agli altri imputati.
13. La Cassazione 990/08 ha censurato con "l'inutilizzabilità" i documenti redatti durante la sera del 5/6 novembre 2007. Il discrimine della inutilizzabilità è stato in questi anni in diritto e giurisprudenza identificato in maniera corretta con la precisazione che restano al di fuori di tale sanzione solamente le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in relazione a reati diversi non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico e ciò perché, rispetto a questi, egli si trova in una posizione di estraneità ed assume quindi la veste di testimone. La *ratio* della corretta interpretazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p. è proprio quella della tutela del fondamentale diritto di difesa.
14. Lo sbarramento a presidio di diritti costituzionali fondamentali, non può trovare modifiche o interpretazioni differenti. Amanda KNOX, la mattina del 6 novembre 2007, alle ore 1,45, rende dichiarazioni che l'Autorità procedente ritiene abbiano valore di indiziarità a suo carico e pertanto interrompe l'indagine per provvedere agli incumbenti fondamentali: diritti e doveri dell'indagata (art. 63 c.p.p.); diritto al silenzio; diritto alla nomina di un difensore (art. 386, comma 1, c.p.p.); possibilità di essere oggetto di indagini; diritto nella fattispecie ad un interprete; diritto della immediata informazione ai propri familiari (art. 387 c.p.p.) e, come nella fattispecie, al proprio ente consolare; iscrizione dell'indagata nel registro degli indagati. Le Autorità competenti hanno mal interpretato quindi i principi della Suprema Corte e l'incorretta applicazione dell'art. 63 cpp, ha provocato oltre che alla violazione dei diritti costituzionali dell'imputata, ai sensi degli artt. 2, 24 e 111 Costituzione, anche un parziale irrituale dibattimento con l'assunzione di prove fondate su degli elementi inutilizzabili. Le "dichiarazioni spontanee" del 6 novembre 2007 ore 5,54 hanno costituito la base di tutte le contestazioni di cui all'udienza del 12 giugno 2009 e quindi l'assunto elemento materiale dal reato di cui alla lettera F).

15. Amanda KNOX, nel luogo e nel tempo delle dichiarazioni, non ha mai inteso volontariamente coinvolgere un terzo nel fatto delittuoso. Un complesso di pressione psicologica, esaurimento, ignoranza della procedura e dei propri diritti ha comportato una alterata dichiarazione della Knox incapace di ricordare e valutare i fatti.

III.

Esposizione della violazione o delle violazioni lamentate dal ricorrente, nonché delle relative argomentazioni

Il comportamento delle Autorità Investigative di Polizia delegata sotto la supervisione dell'Ufficio della Procura del Tribunale Penale di Perugia ha violato le seguenti disposizioni.

a) Gravissime ripetute violazioni delle disposizioni imperative di cui all'art. 6 para. 3°, lett. a. e c. della CEDU (diritto ad un equo processo), nonché violazione dell'art. 48 para. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in punto a: "Il rispetto dei diritti della difesa e' garantito ad ogni imputato".

Argomentazioni relative:

1. La KNOX non è stata informata, nel più breve tempo possibile e in una lingua a lei comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico. La mattina in cui fu fermata e tradotta al carcere di Perugia (6 novembre 2007 ore 12,00) la KNOX credeva ancora di collaborare con gli investigatori e le fu detto che il trasferimento al carcere *"era soltanto una cosa burocratica"*.

2. La KNOX non è stata assistita da un interprete professionale indipendente durante le sommarie informazioni rese in Questura a Perugia la notte del 6 novembre 2007 (all. 5). L'imputato ha il diritto di farsi assistere da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (art. 143 c.p.p.). Le dichiarazioni rese dalla KNOX durante la notte del 6 novembre 2007 furono tradotte dalla funzionaria della Polizia di Stato la Sig.ra Anna Donnino, intervenuta in tarda serata, che non si limitò però a svolgere l'attività di mera interprete ma partecipò attivamente all'interrogatorio, raccontando alla KNOX fatti personali con l'obiettivo di manipolare le sue risposte, come si evince dalla testimonianza resa dalla Sig.ra Anna Donnino, formalmente interprete, funzionaria della Polizia, ma di fatto, come confessato, anche *"mediatrice"* (testimonianza resa dalla Sig.ra Anna Donnino nel verbale di udienza avanti al Tribunale Penale di Perugia in data 13 marzo 2009)

cercando di suggerire ipotesi di fatto, sulla base di sue presunte esperienze di perdita di memoria (all. 7).

3. Alla KNOX nelle stesse condizioni di tempo e di luogo fu negata l'assistenza di un difensore, con la scusante: *“mi ha detto che sarebbe stato peggio per me perché dimostravo che non volevo collaborare con la polizia, quindi ho detto di no”* (all. 8).

Tali violazioni sono state ripetutamente censurate da questa Corte come da giurisprudenza consolidata (Corte Europea, 13 maggio 1988, Artico contro Italia, ricorso n. 6694/1974, Corte Europea, 22 settembre 1994, Lala contro Paesi Bassi, ricorso n. 14861/89, Corte Europea, 31 marzo 2005, Mariani contro Francia, ricorso n. 43640/98).

b) Ripetute gravi violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 della CEDU (proibizione della tortura) e dell'art. 4 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in quanto “Nessuno può essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

1. La KNOX è stata sottoposta lo stesso giorno dell'arresto (6 novembre 2007) a trattamento inumano e degradante.

L'indagata è stata colpita alla testa dagli investigatori con uno scappellotto (per questi fatti è pendente avanti il Tribunale di Firenze processo iniziato dagli investigatori per calunnia a carico della KNOX – proc. penale n. RG. 2972/13) in attesa di fissazione dell'udienza a seguirlo di invio da Perugia per incompetenza.

2. Alla KNOX, con la scusante di un controllo HIV – AIDS, è stato richiesto da uno dei medici del carcere di Perugia, nei primi giorni di carcerazione, di indicare tutte le persone con le quali aveva avuto rapporti sessuali.

La KNOX ha risposto in dettaglio alle richieste ritenendole coperte di segreto penale e sanitario.

Nei giorni successivi la risposta della KNOX, con dati sensibili e privati, è apparsa sui giornali e sui media così da crearne una immagine distorta e colpevolista (all. 3).

Tali violazioni sono state ripetutamente censurate da questa Corte come da giurisprudenza consolidata (Corte Europea, 26 marzo 1985, X e Y contro Paesi Bassi, ricorso n. 8978/80).

c) Ripetute e gravi violazioni delle disposizioni di cui all'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni

1. Nella stessa circostanza di luogo e di tempo (6 novembre 2007) la KNOX si è trovata a rispondere a domande sul terzo Patrick Lumumba in stato quasi di “*incapacità di intendere e volere*” (all. 1). La pressione psicologica è descritta in maniera precisa dalle informazioni del verbale di sopralluogo presso l’abitazione del delitto del 4 novembre 2007.

Per quanto riguarda le violazioni lamentate queste traggono origine dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 422/2013, del 26 marzo 2013 depositata in data 18 giugno 2013, che sulla accusa di calunnia contro Patrick Lumumba ha confermato la condanna di Amanda KNOX rendendo “*res judicata*” tale pronuncia.

Tali violazioni sono state ripetutamente censurate da questa Corte come da giurisprudenza consolidata (Commissione, 27 marzo 1963, De Becker contro Belgio, ricorso n. 214/56, Commissione, 9 gennaio 1995, K.C.M. contro Paesi Bassi, ricorso n. 21034/92, Corte Europea, 8 gennaio 2009, Sotira contro Italia, ricorso n. 16508/05).

2. La ricorrente confida che il presente ricorso sia accolto e per l’effetto che il Governo Italiano venga condannato ad un equo compenso in relazione alla situazione provocata ditalchè a tutt’oggi la ricorrente ne soffre le gravi conseguenze negative.

Tale condanna dovrà, per un verso, essere di esempio e monito nel condurre indagini penali nei confronti di una giovane donna straniera, che non parlava la lingua italiana nel momento in cui furono svolte le indagini e che non aveva nessuna cognizione del sistema penale e processuale penale italiano, e per altro verso aprire un’indagine nei confronti di coloro che si sono comportati in maniera altamente censurabile verso la ricorrente.

IV.

Esposizione relativa a requisiti di cui all'art. 35 § 1 della convenzione

1. La ricorrente ritiene pienamente soddisfatte tutte le condizioni di ricevibilità per la proposizione del presente ricorso ai sensi degli articoli 34 e 35 CEDU. La decisione definitiva della Suprema Corte di Cassazione n. 422/2013, del 25 marzo 2013, depositata in data 13 giugno 2013, che ha confermato, in via finale, la condanna di Amanda KNOX nei confronti di Patrick Lumumba per il reato di calunnia a tre anni di reclusione (sent. della Corte di Appello di Assise di Perugia n. 4/2011 – depositata il 15 dicembre 2011).

2. Sul punto si è formato il giudicato non sottoponibile ad altro ricorso interno. Per detta condanna non si dispone di altro appello, ricorso, o rimedio e sono stati esauriti tutti i ricorsi interni, previsti dalla legge. Avverso la sentenza di terzo grado della Corte di Cassazione non è previsto alcun alcuna forma di ricorso dinanzi ad un organo terzo ed imparziale.

3. Con riferimento al rispetto del termine semestrale di cui all'art. 35, par. 1 CEDU essa può farsi decorrere nella specie dal 18 giugno 2013, data del deposito della sentenza con le motivazioni. In tale data la sentenza che ha confermato la condanna per il reato di calunnia, è diventata irrevocabile. Il presente ricorso viene introdotto entro e non oltre i sei mesi dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per il reato di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba.

V.

Esposizione relativa all'oggetto della richiesta e domande provvisorie per un'equa soddisfazione

Tutto quanto sopra esposto fatta salva ogni altra ulteriore deduzione in fatto ed in diritto ed ogni ulteriore precisazione, la sottoscritta Amanda Marie KNOX chiede alla Corte:

A titolo di riparazione, la ricorrente richiede una duplice condanna:

- a) in via principale**, accogliere le domande presentate nel ricorso e dichiarare la responsabilità dello Stato Italiano per la violazione:
- a. art. 6 para. 3°, lett. a./c. della CEDU (diritto ad un equo processo);
 - b. art. 48 para. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in punto a: "Il rispetto dei diritti della difesa e' garantito ad ogni imputato";
 - c. art 3 della CEDU (proibizione della tortura o a trattamenti inumani o degradanti);
 - d. art. 4 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in quanto "Nessuno può essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti";

condannare la Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 46, para 1, CEDU, alla adozione di tutte quelle misure sia di carattere individuale che di carattere generale, con la introduzione di norme stringenti di tutela del diritto di difesa, nonchè la punizione dei colpevoli;

b) in via equitativa, condannare la Repubblica Italiana, ad un compenso per il danno sofferto, quantificato in via equitativa in Euro 500.000 (cinquecentomila/00) o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

VI.

Altre istanze internazionali investite in passato o attualmente della causa

La ricorrente non ha presentato le sue doglianze ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento relative al presente ricorso.

VII.

Atti allegati

- 1) Sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia n. 4/2011 (depositata il 15 dicembre 2011) che ha condannato Amanda KNOX per il reato di calunnia in danno a Patrick Diya Lumumba alla pena di anni 3 di reclusione
- 2) Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 422/2013 (depositata il 18 giugno 2013) che ha confermato la condanna di Amanda KNOX alla pena di 3 anni di reclusione. Condanna per questo reato divenuta "*res judicata*".
- 3) Sentenza della Corte Suprema di Cassazione prima sezione, sentenza n. 990/08 data 1.04.2008.
- 4) Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 3580/2010 che descrive il comportamento del medico del carcere di Perugia per ottenere dati sensibili di Amanda KNOX immediatamente resi pubblici dai giornali e dalle televisioni.
- 5) Tempario delle indagini condotte nella Questura di Perugia nei confronti di Amanda KNOX nei giorni 5, 6 novembre 2007.
- 6) Verbale di sommarie informazioni con omissione dell'invito a nominare un difensore ed altre guarentigie degli artt. 63 e 64 c.p.p.
- 7) Intercettazione ambientale del 4 novembre 2007 nella Questura di Perugia che sottolinea le pressioni delle Autorità inquirenti.
- 8) Estratto del verbale dell'udienza del 13.03.2009 della Corte di Assise di Perugia, con escussione testimoniale della Sig.ra Anna Donnino.
- 9) Estratto del verbale dell'udienza del 12.06.2009 della Corte di Assise di Perugia nel processo a carico di Amanda KNOX che conferma le botte e le pressioni ricevute durante le indagini.

VIII.

Dichiarazione e firma

La ricorrente chiede alla Corte di essere autorizzata a corrispondere nella lingua italiana in considerazione della difficoltà e quantità di documentazione composta da verbali e trascrizioni, ordinanze e sentenze tutte in lingua italiana.

In via gradata richiede di ricevere le comunicazioni in lingua inglese.

Dichiaro in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

Seattle / Roma 22 novembre 2013


Firma del richiedente

Amanda Marie KNOX



Firma del rappresentante

Avv. Carlo DALLA VEDOVA



Procura

Io sottoscritta Amanda Marie KNOX nata a Seattle (Washington) USA, il 9 luglio 1987 e residente a Seattle 9821, 37th Ave. S.W. Seattle, WA 98126 USA

delego


l'avv. Carlo Dalla Vedova con studio a Roma nato a Roma il 10 giugno 1963 in Via Vittorio Bachelet n. 12 cap 00185 a rappresentarmi e difendermi nella procedura avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo originata dal presente ricorso introdotto ai sensi dell'art. 34 della Convenzione contro il Governo Italiano per la violazione degli artt. 3, 6 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Dichiaro altresì di eleggere domicilio ai fini della presente procedura in 00185 Roma, Via Vittorio Bachelet n. 12 – tel.: +39 064440821 – fax: +39 064462165 – cell.: +39 338 2851251 - e-mail: cdv@dallavedova.com – pec: carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org; presso e nello studio del mio legale di fiducia Avv. Carlo Dalla Vedova.

Seattle /Roma, 22 novembre 2013

Firma del richiedente

Amanda Marie KNOX



Firma per autentica



Avv. Carlo DALLA VEDOVA

